



VERBALE DI ACCORDO SULL'ORARIO DI LAVORO

Addì 12 giugno 2014, in Saronno, presso la sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese

Tra

La società EUROVETRO SRL di Origgio nelle persone di Pierluigi Galli, Giovanni Serpella e Pietro Molino, assistita dall'Unione degli Industriali della Provincia di Varese nella persona di Giorgio Ceriani

e

la FILCTEM – CGIL in persona di Silene Radrizzani

la FEMCA - CISL in persona di Silvio Mastropasqua

presente la RSU aziendale

premesso che

- Con verbale di accordo in data 11 febbraio u.s. le Parti hanno individuato nella trasformazione dei rapporti di lavoro in part time a 25 ore settimanali lo strumento alternativo alla riduzione di personale;
- pertanto a far tempo dal 17 marzo 2014 i lavoratori addetti alla cernita ed alla conduzione della pala meccanica dei due siti produttivi hanno osservato un orario di lavoro di 25 ore settimanali distribuito su 5 giorni settimanali e ripartiti in tre turni giornalieri da 5 ore ciascuna (5 x 5);
- in forza dell'accordo anzidetto e di quelli individualmente sottoscritti il trattamento retributivo spettante ai lavoratori in questione ha previsto un buono pasto giornaliero e la



liquidazione mensile dei ratei di riduzione di orario, ex festività e ferie eccedenti le 20 giornate annue a fruizione obbligatoria;

- detto accordo, per espressa previsione delle parti, ha natura provvisoria e sperimentale e risultando assoggettabile a modifiche, integrazioni o miglioramenti conseguenti alle naturali evoluzioni del mercato di operatività di EUROVETRO SRL;
- nel corso della primavera 2014 si è registrata una vitalità del comparto del rottame di vetro che ha indotto la Direzione Aziendale a richiedere anche lo svolgimento di lavoro supplementare;
- gli attuali volumi di lavoro impongono, ai fini di una "efficientazione" aziendale una modifica dell'orario di lavoro degli addetti ai siti produttivi con incremento dello stesso da 25 a 30 ore di lavoro settimanali;
- tuttavia la diversa capacità produttiva degli impianti e le lavorazioni richieste richiedono, per un periodo di tempo non predeterminabile e direttamente collegato con l'evoluzione del mercato e l'avvio di impianti concorrenti, una diversa distribuzione dell'orario di lavoro nei due siti produttivi;
- Le parti, pertanto, con la presente intesa, intendono procedere ad un aggiornamento delle modalità di lavoro per gli impianti EUROVETRO SRL, con lo scopo di cogliere le opportunità derivanti dall'attuale assetto di mercato;

Tutto ciò premesso, tra le parti dopo approfondita discussione,

si conviene e stipula quanto segue :

1. Premessa.

Le premesse formano parte integrante del presente accordo;

Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including a large signature on the left and several smaller ones below it.



2. Incremento dell'orario di lavoro.

Le parti, preso atto delle attuali necessità produttive convengono che, a far tempo dal 16 giugno 2014, *ovvero* dalla sottoscrizione di tutti gli accordi individuali con i lavoratori addetti alla cernita ed alla conduzione della pala meccanica, se successiva, l'orario di lavoro dei dipendenti addetti al settore produzione (palisti ed addetti cernita) passerà da 25 ore settimanali a 30 ore settimanali.

3. Distribuzione dell'orario di lavoro.

L'orario di lavoro anzidetto sarà distribuito su 5 giorni lavorativi, (dal lunedì al venerdì), con previsione di 3 turni giornalieri di 6 ore ciascuno per il personale addetto all'impianto originario che funzionerà per 18 ore il giorno, e 4 turni giornalieri, sempre di 6 ore ciascuno, per il personale addetto al nuovo impianto che, in ragione della maggior capacità produttiva, funzionerà sulle 24 ore giornaliere.

Detta diversa distribuzione oraria è strettamente correlata, oltre che al permanere degli attuali volumi di lavoro anche al ritardo nell'avvio di nuovi siti produttivi concorrenti.


Pertanto, fermo restando l'orario di lavoro di 30 ore settimanali, le parti sin d'ora si danno reciprocamente atto che a fronte dell'avvio di nuovi siti produttivi concorrenti, anche l'orario di lavoro del "nuovo" impianto potrà articolarsi in 3 turni.

Detta modifica della programmazione dei turni, in quanto più favorevole ai lavoratori, si intende sin d'ora approvata e sarà effettuata a fronte di comunicazione alla RSU ed alle organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa nonché ai singoli lavoratori, con un preavviso di 30 giorni.

L'assegnazione del personale ai diversi impianti avverrà sulla base della situazione già in atto e nel rispetto del criterio della volontarietà.

4. Turnazione

Di conseguenza presso l'originario impianto l'orario di lavoro di 30 ore settimanali sarà ripartito in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) con istituzione di n. 3 turni giornalieri e 15 turni settimanali di 6 ore ciascuno secondo il seguente schema:





	I turno	II turno	III turno
lunedì	dalle 6:00 alle 12:00	dalle 12:00 alle 18:00	dalle 18:00 alle 24:00
martedì	dalle 6:00 alle 12:00	dalle 12:00 alle 18:00	dalle 18:00 alle 24:00
mercoledì	dalle 6:00 alle 12:00	dalle 12:00 alle 18:00	dalle 18:00 alle 24:00
giovedì	dalle 6:00 alle 12:00	dalle 12:00 alle 18:00	dalle 18:00 alle 24:00
venerdì	dalle 6:00 alle 12:00	dalle 12:00 alle 18:00	dalle 18:00 alle 24:00

Presso il "nuovo" impianto, invece, l'orario di lavoro di 30 ore settimanali sarà ripartito in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) con istituzione di n. 4 turni giornalieri e 20 turni settimanali di 6 ore ciascuno secondo il seguente schema:

	I turno	II turno	III turno	IV turno
lunedì	dalle 6:00 alle 12:00	dalle 12:00 alle 18:00	dalle 18:00 alle 24:00	dalle 24:00 alle 6:00
martedì	dalle 6:00 alle 12:00	dalle 12:00 alle 18:00	dalle 18:00 alle 24:00	dalle 24:00 alle 6:00
mercoledì	dalle 6:00 alle 12:00	dalle 12:00 alle 18:00	dalle 18:00 alle 24:00	dalle 24:00 alle 6:00
giovedì	dalle 6:00 alle 12:00	dalle 12:00 alle 18:00	dalle 18:00 alle 24:00	dalle 24:00 alle 6:00
venerdì	dalle 6:00 alle 12:00	dalle 12:00 alle 18:00	dalle 18:00 alle 24:00	dalle 24:00 alle 6:00

5. Part time "6x5"

I dipendenti addetti alla cernita ed conduzione pala meccanica in numero di 24 unità saranno assegnati, mediante destinazione univoca di ciascun dipendente ad uno dei due siti, allo stabilimento di riferimento (n. 9 dipendenti per il "vecchio" sito e n. 15 dipendenti per il "nuovo" sito), dove usualmente verrà loro richiesto di prestare la propria attività lavorativa; potrà in ogni caso essere loro domandato di prestare attività presso l'altro sito aziendale diverso dal proprio, e (per i lavoratori impiegati su 3 soli turni giornalieri) in casi eccezionali connessi con esigenze sostitutive, anche su fasce orarie non contemplate dall'accordo individuale sottoscritto, mediante attivazione della clausole di flessibilità individualmente sottoscritte. A tal fine, ai lavoratori verrà sottoposto un verbale per la trasformazione



dell'originario part time a 25 ore settimanali in part time a 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì (od alle 6:00 del sabato, per i lavoratori impiegati sul "nuovo" impianto).

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO: al solo personale impiegato secondo la soprarichiamata modalità di part time "6x5" verranno conservati i trattamenti economici già pattuiti in occasione della costruzione della modalità c.d. "5x5":

- l'azienda seguirà a riconoscere un buono pasto del valore di 4,00 euro, che verrà corrisposto per i giorni di effettiva presenza ed a fronte di una prestazione lavorativa minima nella giornata di 4 ore; ai fini di tale computo, vi sarà equiparazione ad effettivo lavoro dei permessi retribuiti spettanti ai componenti la Rsu., al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché delle ore utilizzate per le assemblee ex art. 20 l. 300/1970; tale riconoscimento, considerato *ab origine* connesso con tale forma di part time, si intenderà automaticamente cessato in caso di opzione per differente modalità lavorativa, fatte salve specifiche intese mirate alla conservazione del medesimo estensive del presente accordo;
- in ragione della rimodulazione d'orario sulle 30 ore settimanali, le parti si danno atto del naturale riproporzionamento degli istituti legali conseguente al variato numero di ore prestate dai dipendenti;
- mutuando dall'intesa originaria dello scorso mese di febbraio la filosofia di sostenere, per quanto possibile, il potere reddituale del dipendente interessato dalla conversione del rapporto a 30 ore settimanali, l'azienda opererà, in concomitanza con il pagamento delle spettanze retributive mensili, la liquidazione dei ratei di riduzione di orario, ex festività e ferie liquidabili (eccedenti cioè le 20 giornate annue a fruizione obbligatoria) maturate nel periodo mensile di riferimento dal singolo dipendente;

DISPOSIZIONI ACCESSORIE

- anche nell'ambito della turnazione "6x5" come descritta nel presente accordo, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza aver prima avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante o di altro lavoratore abilitato a ricoprire la posizione, sì da garantire quella continuità produttiva sulle 18 o 24 ore giornaliere che assurge ad elemento ispiratore della presente contrattazione; il tutto in osservanza di un criterio di ragionevolezza nelle procedure di avvicendamento, nonché di tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore;



- sempre in via analogica con la richiamata intesa dell'11 febbraio 2014, le parti, esplicitamente richiamando il disposto dell'art. 8 D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 in materia di "pause", riconoscono nell'arco delle 6 ore lavorative giornaliere la possibilità, nuovamente entro i limiti della ragionevolezza, di beneficiare di brevi soste necessarie all'espletamento delle funzioni fisiologiche, in ogni caso dovendosi intendere garantita la continuità della già citata attività produttiva ed evitando, fatte salve situazioni eccezionali, i c.d. "fermi macchina";

6. Adeguamento degli organici, assestamenti organizzativi e formazione

- Le parti ribadiscono che, in caso di malattia, infortunio, ferie degli addetti alla produzione, picchi di lavoro di natura temporanea che richiedano l'integrazione dell'organico senza possibilità di innalzamento dell'orario per tutta la platea dei lavoratori, ovvero altre necessità organizzative anche connesse con la composizione delle squadre di lavoro non altrimenti soddisfabili (anche in relazione a situazioni di incertezza e/o temporaneità dei volumi produttivi), l'azienda potrà provvedere all'assunzione o all'inserimento di altri lavoratori, anche mediante contratti di somministrazione, sempre part time.
- In ogni caso, al fine di dotare l'azienda di tutti gli elementi utili alla realizzazione dell'orario di cui al presente accordo ed al suo ideale funzionamento, la Direzione Aziendale si impegna all'acquisizione delle professionalità necessarie al completamento dell'organico in funzione della rinnovata modalità di lavoro;

7. Coesistenza delle modalità orarie sui siti produttivi

- Le parti si danno infine atto che, in forza della presente intesa modificativa della precedente, i due siti produttivi della società EUROVETRO S.R.L. presenteranno la contemporanea presenza delle seguenti modalità orarie, riferite alle varie funzioni operanti in azienda:

- a. Modalità di lavoro a giornata (ai sensi del vigente CCNL)
- b. Modalità di lavoro su tre turni giornalieri (ai sensi, di nuovo, del citato CCNL);
- c. Modalità di lavoro part time c.d. "6x5", nel duplice schema di 15 o 20 turni settimanali, come condiviso nella presente intesa.




8. "Sperimentalità" dell'intesa


➤ Le parti riconoscono alle misure che precedono il carattere della provvisorietà, proprio di un accordo con intrinseca natura "sperimentale", destinato perciò a verifica sulla sua efficacia entro la fine del corrente anno 2014; a tal fine le parti medesime assumono l'impegno a monitorare periodicamente l'andamento dei cicli produttivi aziendali, non escludendo a priori l'opportunità di un ritorno alle già note modalità produttive del "6x6", del "ciclo continuo", ovvero l'individuazione di nuove e più consone tipologie di turnazione coerenti con le esigenze aziendali.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA SOCIETA'


UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA
PROVINCIA DI VARESE


LA RSU


LA FEMCA - CISL


LA FILCTEM - CGIL



